



COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: ordinaria

Seduta: in prima convocazione

Verbale n. 14 del 29.07.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18.00 e seguenti in Sgurgola e presso la sala della Casa della Cultura, a seguito di invito diramati dal Presidente del Consiglio, trasmessi a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio comunale nella composizione e termini del D.lgs. n. 267/2000.

Per la trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
CORSI	Antonio (Sindaco)	X	
ANTONELLI	Vincenzo	X	
FORMAGGI	Lucio Giuseppe	X	
MOSCARELLI	Katiuscia		X
MOSCARELLI	Catia	X	
PERFETTI	Dimitri	X	
PRONTI	Oriana	X	
FELINI	Filippo	X	
LEPRI	Simone	X	
CORSI	Massimo		X
CIASCHI	Gianluca	X	

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Filippo FELINI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza Catia Moscarelli e Oriana Prontie per la Minoranza Ciaschi Gianluca

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marianna CONDURRO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Illustra il Presidente del Consiglio *F. Felini*: confermate le tariffe del 2019, in attesa del Piano Economico finanziario da elaborare entro dicembre 2020.

Interviene il Cons. *S. Lepri*: nello scorso Consiglio si è detto del disavanzo tecnico di circa euro 190.000,00, con queste tariffe TARI si va a gravare sui contribuenti più onesti.

Il Presidente *F. Felini*: anche "i furbi" pagheranno, gli accertamenti Tari per l'anno 2020 devono ancora essere fatti, il contribuente che non ha pagato, pagherà anche con eventuali penali. Le aliquote verranno abbassate se il servizio avesse dei risvolti positivi, ma allo stato, considerato il costo di conferimento, le aliquote restano invariate. Segue breve discussione

Interviene il Sindaco *A. Corsi*: dal primo settembre il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve partire al 100%, le comunicazioni e i calendari, a breve, verranno consegnati ai cittadini. La scommessa è arrivare al 60% della raccolta differenziata. Segue breve discussione tra i consiglieri sulle modalità di raccolta dei RSU. Riguardo all'IMU non può essere fatta nessuna riduzione, perché l'IMU viene pagata direttamente al proprietario, invece per la Tari è stata deliberata una agevolazione tale per cui i commercianti che sono stati danneggiati dall'emergenza Covid-19, da 0 a 900 euro verranno esentati dal pagamento della stessa.

Interviene il Cons. *V. Antonelli*: sollecita controlli ferrei per il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, allo stato non ancora effettuati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Dato atto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. In legge n. 68/2014) i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- A. il comma 652, ai sensi del quale "... "..." Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,

relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- B. **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- C. **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”
- D. **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- E. **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sgurgola non risulta operativo un ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*"
- il **comma 683**, in base al quale "*...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, la determinazione delle relative tariffe:

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- o la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano economico finanziario 2019, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Pre
leg.
pre
der
car.
e de

Ric
Dec

Vist
Vist
Vist
Vist

Con

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui all' allegato A) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale,
 - l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "*... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*";
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".
 - l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
 - il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
 - il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti così espressi: favorevoli n. 7; Contrari n. 2 (G. Ciaschi; S.Lepri)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE PER L'ANNO 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento ALLEGATO A) quali parti integranti e sostanziali applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 466.960,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;
5. **DI DARE ATTO** tche entro il 31/12/2020 si provvederà con successiva deliberazione del Consiglio Comunale alla approvazione del piano finanziario definitivo Tari per l'anno 2020 e le conseguenti tariffe definitive;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020
con la seguente votazione: favorevoli n. 7; Contrari n. 2 (G. Ciaschi; S.Lepri)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

ALLEGATO *

UTENZE DOMESTICHE
ANNO 2019


Tipologia	TARIFFE	
	Quota Fissa €/mq	Variabile €
Nucleo da 1 componente	0,368025	135,55
Nucleo da 2 componenti	0,412906	216,88
Nucleo da 3 componenti	0,462275	277,88
Nucleo da 4 componenti	0,493692	298,21
Nucleo da 5 componenti	0,525109	338,88
Nucleo da 6 componenti o più	0,543061	406,65
Non residenti	0,368025	135,55

ALLEGATO A

UTENZE NON DOMESTICHE

ANNO 2019

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,173979	1,562120
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,224064	2,001293
3	Stabilimenti balneari	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,129166	1,667744
5	Alberghi con ristorante	0,392771	3,516160
6	Alberghi senza ristorante	0,224064	2,009632
7	Case di cura e riposo	0,253061	2,279250
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,287329	3,335488
9	Banche ed istituti di credito	0,139711	1,256367
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,289965	3,335488
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,316326	2,832385
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,263605	2,373756
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,313690	2,807369
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,231972	2,084680
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,263605	2,368196
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,659012	5,837104
17	Bar, caffè, pasticceria	1,009606	5,559147
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,602337	4,169360
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,463944	5,559147
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,734520	7,782805
21	Discoteche, night-club	0,416496	3,730187



COMUNE DI SGURGOLA

PROVINCIA DI FROSINONE

Tel. 0775 / 745820

Partita I.V.A. 00310610605

Delibera di C. C. n. 14 del 29.07.2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020)

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Sgurgola,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE
Rag. Domenico Ambrosetti



Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Sgurgola,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenico Ambrosetti



F. Fa IL PRESIDENTE
Dr. Filippo FELINI

F. Fa IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna CONDURRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 462 del Registro delle Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune – Sezione Albo Pretorio on-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Sgurgola, 12 6 AGO 2023

F. Fa IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna CONDURRO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sgurgola li 29-07-2023

 IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna CONDURRO
Marianna Condurro
